

AVVERTENZE GENERALI

Il presente elenco regionale dei costi per la sicurezza si applica sull'intero territorio regionale riferendosi a tutte le categorie di lavori, nell'esecuzione di opere pubbliche, per la progettazione dell'allestimento e la gestione del cantiere, per la valutazione economica delle misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti, per la valutazione economica delle procedure per specifici motivi di sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale per le lavorazioni interferenti, per la valutazione economica delle misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

L'adozione di costi non previsti nella presente pubblicazione deve essere determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nel presente elenco.

I costi indicati nel presente elenco non sono soggetti al ribasso d'asta.

I costi si intendono riferiti a lavori e prestazioni eseguiti con fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione, comprendono ogni onere necessario per la realizzazione ed il mantenimento nel tempo della durata del cantiere anche se risulta necessario montare, smontare e rimontare più volte le opere provvisorie, ovvero le attrezzature e quanto altro previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che garantisce una maggiore qualità di esecuzione finalizzata alla riduzione, o se possibile, all'annullamento dei rischi conseguenti alle diverse fasi lavorative anche quando queste sono eseguite in parallelo o si sovrappongono nella stessa area di cantiere. Sono comprese tutte le verifiche periodiche, collaudi, etc, previsti dalla normativa vigente.

In essi non possono essere calcolate e quindi non sono comprese le quote per le spese generali e l'utile d'impresa. All'Impresa si riconosce quindi, per quanto riguarda gli apprestamenti e gli impianti (Capitoli 1 e 3), la quota di ammortamento dell'oggetto utilizzato per l'intera durata dei lavori

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo e salvo quanto in esse sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso. Null'altro è riconosciuto all'impresa, oltre a quello cui si riferiscono le voci elenco costi.

L'eventuale ricorso ai lavori da eseguire in economia deve essere sporadico e giustificato con opportuno verbale o procedura da redigere a cura del Coordinatore della Sicurezza nella fase Esecutiva (CSE).

Il progetto redatto per la sicurezza ed i relativi allegati sono vincolanti per l'impresa che si adopera al fine di adeguarsi alle indicazioni progettuali.

Ogni modifica integrativa introdotta dal P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) può essere solo migliorativa. In questa eventualità (D.Lgs. 494/96 e s.m. e i. – art. 12, comma 5) l'impresa non può chiedere adeguamenti di prezzi.

I metodi di misurazione delle voci ai fini della contabilità, del presente elenco dei costi sono indicati nelle norme inserite all'inizio di ogni capitolo ed indicate nello specifico in ogni singola descrizione, assumendo carattere di prescrizione.

In via generale il costo comprende l'uso dell'oggetto, della procedura, etc.. Anche quando l'oggetto deve essere montato o smontato (ad esempio nel caso degli apprestamenti) più volte all'interno del cantiere o la procedura deve essere ripetuta più volte, in relazione alle fasi di lavoro che li prevedono e che sono espressamente indicati nel PSC, il costo resta fisso.

Il costo, in caso di oggetti fisici, comprende anche la sostituzione in caso di rottura o deterioramento e l'ammortamento.

Il Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione, nella redazione del progetto, deve raggiungere il costo minimo per la sicurezza, rispetto all'importo dei lavori, indicato nelle percentuali minime contenute nell'allegato 1 e nell'elenco dei Prezzi Regionale. Qualora ciò non fosse possibile, in particolare per lavori di modesta entità e complessità, deve essere redatta opportuna relazione giustificativa dalla quale si evincono in modo chiaro e tecnicamente sostenibile, i motivi del mancato raggiungimento della suddetta percentuale minima. Tale relazione è approvata specificatamente dalla Stazione Appaltante.